

Associazione di Promozione Sociale (APS)

(Denominazione, sede e durata)

L'associazione ha durata illimitata.

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione persegue i propri scopi mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:

- c) prestazioni *socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; specificatamente, l'associazione si impegna affinché siano garantite ai suoi tutelati le prestazioni necessarie al mantenimento di buona salute e qualità di vita, sostenendo iniziative e

azioni che condividano questi stessi fini, attuando anche azioni di valutazione per eventuale sostegno economico e intervenendo presso gli enti preposti con azioni di sensibilizzazione rispetto a problematiche riscontrate o di promozione per possibili modifiche o migliorie dei servizi o prestazioni già in essere;

i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; specificatamente, l'associazione si propone di esercitare gli strumenti della partecipazione e della sensibilizzazione presso enti pubblici o privati attivi nei settori della disabilità, sia nelle fasi decisionali o organizzative, che nelle attività di controllo e valutazione dei servizi, utilizzando anche mezzi pubblici di comunicazione per la diffusione di informazioni o opinioni su temi attinenti agli scopi associativi;

k) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso; specificatamente, l'associazione promuove e sostiene, con l'attività dei propri volontari e eventualmente con interventi economici, progetti di uscite, viaggi o vacanze di gruppo gestiti dagli istituti della Fondazione Stella Maris di Pisa in favore degli Ospiti;

q) *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; specificatamente l'associazione promuove

Chiusura Carla

e sostiene, anche attraverso collaborazione con enti pubblici o privati o altre associazioni, progetti finalizzati a offrire soluzioni residenziali idonee a garantire il benessere psichico e fisico dei propri tutelati anche dopo l'eventuale uscita dai centri della Fondazione Stella Maris o in caso di reinserimento in famiglia o in vita autonoma;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; specificatamente, l'associazione promuove e sostiene, con l'attività dei propri volontari e eventualmente con interventi economici, piccoli progetti di agricoltura o cura e allevamento di animali gestiti dagli istituti della Fondazione Stella Maris di Pisa in favore degli Ospiti;

t) organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche*; specificatamente, l'associazione promuove e sostiene, con l'attività dei propri volontari, ed eventualmente con interventi economici, attività sportive che coinvolgono nelle loro attività gli Ospiti degli istituti della Fondazione Stella Maris di Pisa;

u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; specificatamente, l'associazione si propone di sostenere i propri tutelati e soggetti a loro collegati tramite servizi, contributi economici o cessione di beni strumentali, oggetti di svago, vivande, materiale di studio, di produttività o di utilità individuale o collettiva;

pubblica

- w) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; specificatamente, l'associazione si propone di tutelare anche attraverso mezzi legali gli interessi degli Ospiti degli istituti della Fondazione Stella Maris di Pisa;
- z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati* o di *beni confiscati alla criminalità organizzata*; specificatamente, l'associazione si propone di valutare e eventualmente sostenere progetti di riqualificazione di immobili per la creazione di strutture riabilitative o residenziali per persone disabili.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chiede L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore – attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare

le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'indicazione della modalità per ricevere le comunicazioni dell'associazione, e in particolare la disponibilità a ricevere le stesse preferibilmente tramite posta elettronica o, in alternativa, tramite sistemi di messaggistica mobile e a partecipare a assemblee o incontri tramite mezzi telematici;
- se pertinente, l'indicazione della persona o delle persone nell'interesse delle quali si intende partecipare alle attività dell'associazione e l'eventuale grado di parentela o tipo di rapporto o legame con le stesse.

Autorella

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

Giulietta Orsi

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* immediato.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le

Delella G. G.

somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

La quota associativa è annuale. Il mancato versamento della stessa entro la scadenza stabilita dall'Assemblea comporta la perdita automatica (senza necessità di delibera da parte dell'assemblea) del diritto di essere associato.

ART. 6

(Organi e cariche dell'associazione)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

Sono *cariche* dell'associazione:

- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- l'Organo di controllo (al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge)

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Giulia della Gatta

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 20 giorni prima (fatto salvo esigenze di urgenza straordinaria) della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, secondo la modalità di trasmissione scelta al momento dell'iscrizione.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento dell'associazione*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;

Giuseppe Gubbi

- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- stabilisce annualmente la quota associativa e la scadenza del pagamento.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre, in una assemblea validamente costituita, il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 8

(Consiglio direttivo e cariche dell'associazione)

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi; in particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

Giulio Neri

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare sulle richieste di ammissione di nuovi soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti compreso tra 5 e 12, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 1 anno e sono *rieleggibili*.

Nel caso in cui per dimissioni o esclusione dal mandato il numero dei membri del Consiglio Direttivo diventi inferiore al numero minimo, si procede entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea per la ricostituzione del Consiglio Direttivo.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza (50% + 1) dei componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i

Elaborato da

terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo al termine della Assemblea annuale assegna fra i propri componenti le *cariche* di:

- Vicepresidente
- Tesoriere
- Segretario

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il *Tesoriere* redige il bilancio di esercizio annuale e il bilancio preventivo con firma congiunta del Presidente ed ha potere di supervisione sui movimenti finanziari dell'associazione presso banche e uffici postali; il Tesoriere può avere dal Presidente potere di firma presso istituti bancari e postali.

Il *Segretario* custodisce e aggiorna i libri associativi, redige i verbali di assemblea e provvede alla diffusione degli stessi presso gli aventi diritto.

Nel caso in cui uno o più dei consiglieri aventi carica associativa esca dalle proprie funzioni, il Presidente assume *ad interim* le funzioni vacanti e il Consiglio Direttivo si riunisce entro 30 giorni per la riassegnazione delle stesse.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e

Giuseppe Gola

cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 10

(Organo di controllo)

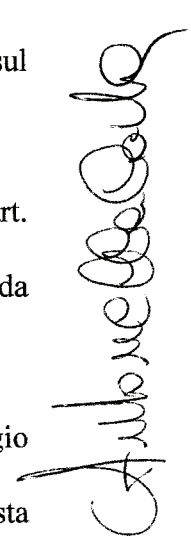
L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida



ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Giuseppa Gade

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche* necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

In base al raggiungimento di determinate soglie di bilancio, conformemente a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli

Autore della Carta

organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, o alternativamente, deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale,.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi previa richiesta al Consiglio Direttivo e valutazione delle modalità di accesso alle informazioni.

ART. 18

(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite

Giuliana Gola

dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

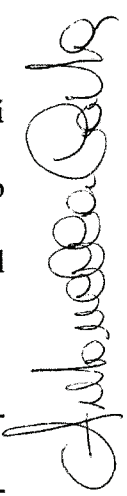
La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.



ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

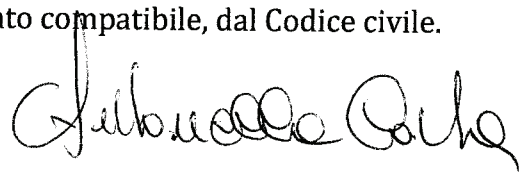
In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

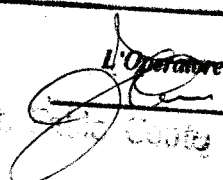


Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Livorno

Registrato il 29.03.2024

Al n° 1254 Serie 64

Riscosso € Esent


L'Operatore
2024





ONLUS

Associazione dei Genitori degli Ospiti della
Fondazione Stella Maris

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE A.G.O.S.M. ONLUS

L'anno 2021 il giorno 22 del mese di marzo, alle 17.30 in seconda convocazione, tramite collegamento web, si è tenuta l'Assemblea ordinaria dei soci A.G.O.S.M. Onlus.

Sono presenti i Sigg.ri: Antonella Carta Adamo, Roberto Cirivasi, Valentina Marcellini, Massimo Varocchi, Giovanni Sacchetta, Patrizia Franceschi, Lucia Mucci Landi, Eugenio Carmazzi, Sara Paradisi, Angelo Massei, Giancarlo Bongini, Alberto Pagni, Sabrina Mazzanti, Antonia Leporale, Vanna Santoni Pagni, Lilia Martin Martin, Susanna Grossi Picaro, Patrizia Brogi, Ciabattari Raffaello e Ciabattari Renza.

Per delega alla Sig.ra Carta Adamo, Dei Maria Pia, Mazzuoli Romana Mori, Locci Elisabetta. Delega al voto Sig.ra Marcellini, Avv. Cristina Carnemolla.

Il Presidente A.G.O.S.M., Antonella Carta Adamo, chiama a presiedere la presente riunione il Sig. Massimo Vanocchi, e la Sig.ra Valentina Marcellini quale Segretaria ed estensore del presente verbale.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente e regolarmente valida.

Il foglio firme dei presenti, non essendo possibile visto il periodo pandemia Covid 19 e la riunione via web, si decide di registrare la riunione, avendone dato a tutti la comunicazione e da tutti accettata, e la stessa registrazione rimane agli atti dell'Associazione.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1- Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017).

Prende parola il Presidente di Assemblea Sig. Massimo Vanocchi, Il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione e renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa sopra citata.

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Stato associativo, soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale viene richiesto se vi siano domande o chiarimenti, e nulla ostando, approva il nuovo Statuto Sociale così come modificato.



ONLUS

Associazione dei Genitori degli Ospiti della
Fondazione Stella Maris

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione di **"Associazione a Promozione Sociale (in sigla A.P.S.)"** successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, nel Registro Regionale della Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione **Associazione dei Genitori degli Ospiti della Fondazione Stella Maris, Associazione di promozione sociale A.G.O.S.M. APS.**

Considerato che le modifiche statutarie sono necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82 commi 3 e 5 D.Lgs. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente Statuto ed alla iscrizione al Registro della Promozione Sociale della Regione Toscana.

Il Presidente AGOSM, fa presente a tutti i presenti, che a seguito della nuova normativa sullo Statuto APS, che tutti i Soci che intendono prendere parte all'Associazione, dovranno fare richiesta scritta di ammissione, così come previsto per le APS e propone la nuova quota associativa in euro 15,00 (quindici), in modo che più familiari, o persone che condividono gli scopi dell'Associazione, possano partecipare alle assemblee ed avere diritto di voto.

All'unanimità viene approvata la quota associativa di euro 15,00 (quindici).

Unitamente al presente verbale di assemblea verrà inviata ai Soci attuali anche la scheda formale di adesione.

Alle ore 19.20, non essendovi più argomenti all'o.d.g. e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Data, 22 Marzo 2021

Il Presidente AGOSM

Antonella Carta Adamo

Il Presidente di Assemblea

Massimo Vanocchi

Il Segretario estensore di verbale

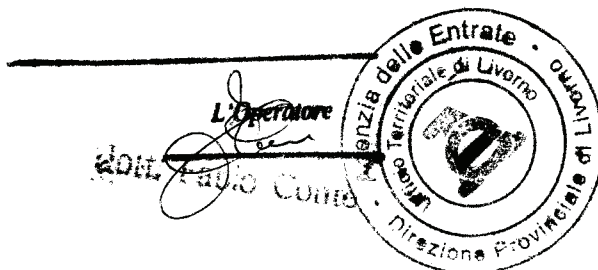
Valentina Marcellini

Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Livorno

Registrato il 29-03-2021

Al n° 1254 Serie III

Riscosso € Esenz.



A.G.O.S.M. onlus sede legale: Viale del Tirreno, 331 - 56018 Calambrone (PI) - CF 93037210502
sede operativa: Via della Gorgona, 24 - 57128 Livorno tel/fax 0586 503027 - antonella.carta.adamo@agosm.it - www.agosm.it

COMUNE DI PISA
Comune di Pisa

Protocollo N.0067681/2022 del 14/06/2022

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPLI UT LIVORNO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1254
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 22/03/2021 REGISTRATO IL 29/03/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001254

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE:
ID. TELEMATICO: TZP21L001254000ZH

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 93037210502

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 93037210502	NATURA GIURIDICA 13 - ORGANIZZAZIONI SENZA PERSONALITA', ESCLUSE LE COMUNIONI	
DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE GENITORI OSPITI DELLA FONDAZIONE STELLA MARIS APS		
TIPO ATTIVITA' 949950 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI PER LA FILANTROPIA		
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIALE DEL TIRRENO 331 CALAMBRONE		
C.A.P. 56128	COMUNE PISA	PROV. PI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE CRTNNL65R63D612P	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE CARTA ANTONELLA	

DATA 08/04/2022

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT LIVORNO